



COMUNE DI BEINASCO

Provincia di Torino

Piazza Alfieri n. 7 - 10092 BEINASCO (TO) -

ORDINANZA. N. 80
del 10 NOV. 2010

IL SINDACO

Ritenuta indispensabile ed urgente emanare provvedimenti atti ad evitare che in caso di nevicate possa essere compromessa la circolazione stradale, la percorribilità delle strade C.li, e dei marciapiedi e dei percorsi C.li in genere, e l'incolumità della persone;

Ravvisata l'esigenza di porre le macchine spazzaneve in condizioni di operare agevolmente per lo sgombero della neve;

visto l'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 e l'art. 7 bis del D.Lgs 267 del 2000;

visto l'art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

visto l'art. 11 del vigente regolamento di polizia urbana

ORDINA

con decorrenza dalla data della presente Ordinanza, in occasione di precipitazioni nevose e nei periodi annuali di persistenza della neve e formazione di strati gelati, a tutti i **PROPRIETARI, AMMINISTRATORI E/O CONDUTTORI DI EDIFICI PRIVATI, OCCUPANTI DI ABITAZIONI PRIVATE ED IN VIA SOLIDALE AI TITOLARI DI NEGOZI ESERCIZI COMMERCIALI, MAGAZZINI ED IN GENERE DI TUTTI GLI EDIFICI PROSPICIENTI AD AREE SOGGETTE A PUBBLICO PASSAGGIO.**

- 1) di provvedere durante e dopo le nevicate a togliere i cumuli della neve in corrispondenza degli ingressi della proprietà;
- 2) di provvedere durante e dopo le nevicate a tenere sgombri dalla neve i marciapiedi, banchine stradali lungo il confine dei fabbricati di proprietà, od occupati e se il marciapiede non esiste dovrà essere sgombrato uno spazio di larghezza non inferiore a mt. 1,50 per tutto il fronte dei propri edifici o delle recinzioni lungo le vie ed aree pubbliche;
- 3) di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o a margine dell'area sgombrata senza ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta e sgombero dei rifiuti, evitando di ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali;
- 4) di cospargere in caso di gelo sui luoghi di passaggio e sugli spazi di cui al precedente punto 2) sabbia e sale per impedire la formazione di strato di ghiaccio, ed il crearsi di zone scivolose che possano creare pericolo per la pubblica incolumità. Particolare attenzione dovrà essere data alle discese dei pluviali aventi sbocco diretto su marciapiedi e comunque su tutte le aree di transito pedonale; di non gettare acqua o altri liquidi che possano causare la formazione di ghiaccio sui marciapiedi passaggi pedonali o sulla carreggiata stradale;
- 5) di provvedere a sgomberare dalla neve i balconi e davanzali in modo da non arrecare pericolo e molestia o danni ai passanti, di rimuovere in sicurezza e precauzione la neve dai tetti che per loro inclinazione esposizione e natura possano provocare la caduta di masse nevose e ai residenti nelle abitazioni situati all'ultimo piano degli edifici ed in via subordinata ai proprietari ed amministratori e di abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, adottando durante tale operazione le opportune cautele per salvaguardare l'incolumità dei passanti e/o danni alle cose;
- 6) **E' INOLTRE VIETATO** depositare sulle vie e piazze ed aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o luoghi privati nonché scaricare la neve raccolta dai tetti, balconi e terrazze sulla pubblica via;

I trasgressori alle suindicate disposizioni sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da **€. 100,00** a **€. 570,00** e con pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria di **€. 190,00**.

Tutte le forze di Polizia dello Stato e Il Comando di Polizia Municipale, deputate all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale ai sensi del vigente codice della strada, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza e del relativo controllo della circolazione stradale.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa: al **Comando Carabinieri** di Beinasco, all'ufficio Tecnico **LL.PP.**, al **Comando VV.UU.** di Beinasco, alla **Beinasco Servizi S.r.l.**;

Che sarà resa pubblicità alla presente ordinanza mediante affissione all'albo comunale e con ogni altro mezzo idoneo alla diffusione.



IL SINDACO

Maurizio PIAZZA

Responsabile del procedimento: dirigente del settore Lavori Pubblici - Progettazione - Ambiente, geom. Piero Beltramo.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo (Legge 06.12.1971 n. 1034) o in alternativa, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.